



COMUNE DI BOLOGNA

PG n. 230166/11 del 30/09/2011

IL DIRETTORE

Visto il riferimento del Direttore dell'Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. Bologna che chiede di provvedere in merito alle disposizioni per la vigilanza sanitaria, nel territorio del Comune di BOLOGNA sulla macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per la stagione novembre 2011 - febbraio 2012;

Visti gli artt. n. 1 e 13 del R.D. n. 3298 del 20.12.1928;

Visto l'art.5 della L.R. n.19 del 4.5.1982;

Vista la Legge n. 833 del 3.12.1978;

Vista la Direttiva CE 409/1988;

Visto il D.Lvo 333/1998 (benessere animale);

Vista la deliberazione dell'AUSL di Bologna n° 527 del 23/12/2004 (nuovo tariffario);

Visto il Regolamento locale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

Visto il Regolamento 2075/05 CE (Presenza trichine nelle carni);

Vista l'Ordinanza 12/04/08 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare "l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentata animali verso altri allevamenti";

Vista la deliberazione di Giunta comunale PG 248831/11 del 24/10/2011 con cui si approvava il nuovo schema organizzativo i sensi dell'art. 43 dello statuto comunale;

Vista la circolare n. 77/2011 PG 256342/11 con cui veniva attribuito l'incarico di Direttore del Settore Salute Sport e Città Sana al dott. Lorenzo Occhionero;

Dato atto della preventiva informazione all'Assessore Luca Rizzo Nervo;

A U T O R I Z Z A

la macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo 1° novembre 2011 - 29 febbraio 2012;

O R D I N A

1. La macellazione dei suini a domicilio è consentita dal 1° novembre 2011 al 29 febbraio 2012.

2. Le autorizzazioni alla macellazione saranno rilasciate dall'Ufficio Veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica - Azienda U.S.L. di Bologna - Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale - Via Antonio Gramsci n. 12 - Telefono 607.98.89.

3. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'Azienda U.S.L. è fissato € 7,00 (sette) per ogni capo macellato ed in un rimborso forfettario di € 6,00 a visita per le spese di trasporto. Le somme di cui sopra dovranno essere versate presso l'Ufficio Cassa del dipartimento di Sanità Pubblica dalle ore 09.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, oppure, contestualmente alla visita ispettiva il Veterinario rilascia copia di ordine di pagamento a cui seguirà nota di addebito il cui

saldo avverrà con bollettino di c/c postale allegato.

4. L'autorizzazione deve essere richiesta **con almeno due giorni di anticipo**, concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione.

5. Le visite sanitarie verranno effettuate solo nei giorni feriali: **martedì, mercoledì, venerdì, sabato** dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Il suino macellato dovrà essere presentato in mezzene, è **vietato** allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria.

6. Per ragioni di ordine igienico sanitario e ai sensi dell'art. 13 del R.D 3298/1928 e della Dir. CEE 409/88, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per i suini allevati (almeno 90 giorni di permanenza presso l'azienda) ed in numero proporzionato ai componenti il nucleo familiare.

7. La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed è vietata la vendita delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio.

8. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato. (D. L.vo 333/98).

Si ricorda inoltre che:

- Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del R.D. 3298/1928, è punito ai sensi dell'art. 17 della L. 283/62 con sanzione fino a € 774,68 e sequestro delle carni;

- Chi vende carni dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da euro 3.000 a 18.000 ai sensi dell'art. 6, punto 10, del D.Lgs 193/07;

- Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con l'ammenda da € 258,23 a € 1549,37 ai sensi del D.Lgs. 333/1998, salvo che il fatto non costituisca reato.

L'Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. Di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

